

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6640 del 23/12/2022
Oggetto	RETTIFICA DELLA CONCESSIONE RILASCIATA A GENNARI DANIELA E GENNARI ROBERTA CON ATTO DET-AMB-2022-6127 del 29/11/2022, PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI RISULTA DALLA COPERTURA DEL RIO CARONA IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC) - CODICE PROCEDIMENTO: PC22T0015 (EX PC12T0059) - SINADOC: 13604/2022.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6963 del 23/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventitre DICEMBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: RETTIFICA DELLA CONCESSIONE RILASCIATA A GENNARI DANIELA
E GENNARI ROBERTA CON ATTO DET-AMB-2022-6127 del 29/11/2022,
PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI RISULTA DALLA
COPERTURA DEL RIO CARONA IN COMUNE DI CASTEL SAN
GIOVANNI (PC) - CODICE PROCEDIMENTO: PC22T0015 (EX PC12T0059)
- SINADOC: 13604/2022.**

LA DIRIGENTE,

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna

ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 6127 del 29/11/2022 in oggetto citata, rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna, Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza;

PRESO ATTO che, per un mero errore materiale, nel testo sia del precitato atto sia del Disciplinare di concessione allegato quale parte integrante e sostanziale all'atto medesimo, i codici fiscali delle Concessionarie, Signore Gennari Daniela e Gennari Roberta, riportati più volte, sono errati;

RITENUTO, di conseguenza, di rettificare tali errori materiali, e di cogliere l'occasione per ulteriormente specificare, ai fini di maggiore chiarezza, l'identificazione catastale dell'area demaniale oggetto della concessione in parola;

PRESO ATTO che le Concessionarie hanno provveduto a restituire il Disciplinare nuovamente sottoscritto per accettazione in data 08/12/2022 (pervenuto in data 09/12/2022 ed assunto al protocollo ARPAE con il n. 202056), con i codici fiscali corretti e l'ulteriore specificazione di cui sopra;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione,

- di rettificare la propria determinazione n. 6127 del 29/11/2022 come segue:
 1. sostituire nel testo della succitata Determinazione Dirigenziale, il Codice Fiscale della

Signora Gennari Daniela “C.F.: GNNDNL67M58G335Z” con il seguente Codice Fiscale corretto “C.F.: GNNDNL67M58G535Z”;

2. di sostituire nel testo della succitata Determinazione Dirigenziale, il Codice Fiscale della Signora Gennari Roberta “C.F.: GNNRRT66A43G335D” con il seguente Codice Fiscale corretto “C.F.: GNNRRT65A43G535D”;

3. di sostituire il punto a) del determinato del provvedimento succitato con il seguente:

“a) *di assentire*, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., alle Signore Gennari Daniela (C.F.: GNNDNL67M58G535Z) e Gennari Roberta (C.F.: GNNRRT65A43G535D), la concessione per l’occupazione di porzione di area demaniale di risulta dalla copertura del Rio Carona, di circa 150 m² di superficie destinata ad uso cortile di pertinenza di un fabbricato commerciale, ubicata in Comune di Castel San Giovanni (PC), Località Capoluogo, censita al N.C.T. di detto Comune al foglio 41, mappale 2104 (a fronte del mappale censito al N.C.T. del Comune medesimo al foglio 27 mappale 48), come da planimetria acclusa al Disciplinare, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale – Codice Procedimento: PC22T0015 (ex PC12T0059);”

4. di sostituire integralmente il Disciplinare di concessione, allegato all’atto di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 6127 del 29/11/2022 quale sua parte sostanziale ed integrante, con il Disciplinare, rettificato secondo quanto specificato ai punti 1., 2. e 3., sottoscritto dalle Concessionarie per accettazione in data 08/12/2022 (pervenuto in data 09/12/2022 ed assunto al protocollo ARPAE con il n. 202056), allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;

-di confermare le restanti parti della Determinazione Dirigenziale n. 6127 del 29/11/2022, per quanto non oggetto di variazione con il presente provvedimento;

-di stabilire che il presente provvedimento sia conservato dalle Concessionarie unitamente alla Determinazione Dirigenziale n. 6127 del 29/11/2022 in quanto costituisce rettifica della stessa;

RENDE NOTO CHE

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell’incarico di funzione “PC-Demanio idrico -

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE dell'Emilia Romagna, Giovanna Calciati;

- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;e;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;e;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alle signore Gennari Daniela (C.F.: GNNDNL67M58G535Z) e Gennari Roberta (C.F.: GNNRRT65A43G535D), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14/04/2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC22T0015 (ex PC12T0059).

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di risulta dalla copertura del Rio Carona, di circa 150 m² di superficie per uso cortile di pertinenza di un fabbricato commerciale, ubicata in Comune di Castel San Giovanni (PC), censita al N.C.T. di detto Comune al foglio 41, mappale 2104 (a fronte del mappale censito al N.C.T. del Comune medesimo al foglio 27 mappale 48) come da elaborato planimetrico allegato (sub 1).

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni **6 (sei)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. La concessione potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta delle Concessionarie da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora i Concessionari non siano più interessati o non intendano richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione sono tenuti a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,

- il mancato pagamento di due annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto per l'anno 2022 ammonta a € **266,25**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015; il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **266,25**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale delle Concessionarie, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico dei Concessionari medesimi.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico delle Concessionarie.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, le Concessionarie dovranno inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora le Concessionarie, o anche una delle Concessionarie, intendessero recedere dalla titolarità a

favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dalle Concessionarie e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Le Concessionarie sono custodi dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dai Concessionari e/o loro aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico delle Concessionarie tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico delle Concessionarie il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dalle Concessionarie per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo alle Concessionarie di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico non-

ché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

7. Qualora una delle Concessionarie venga meno agli obblighi inerenti la concessione, gli altri titolari la concessione stessa sono obbligati ad ottemperarvi, restando autorizzati ad esercitare i benefici della concessione medesima, con tutti i conseguenti oneri e obblighi.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla “Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza” - assunto al prot. ARPAE n° 140350 del 29/08/2022 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 2).

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, i titolari della presente concessione sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violino gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Sub 1 - Planimetria



Le sottoscritte Gennari Daniela (C.F.: GNNNDNL67M58G535Z) e Gennari Roberta (C.F.: GNNRRT65A43G535D), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiarano di accettare le condizioni e gli obblighi.

in data 08/12/2022

Firmato per accettazione

le Concessionarie

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

LA DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

FEDERICA PELLEGRINI

Alla c.a.
ARPAE-SAC Piacenza
aopoc@cert.arpa.emr.it

COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI
comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail.it

e, p. c.
Sig. ri Gennari Daniela e Gennari Roberta
raiconsulenze@pec.it

OGGETTO: RICHIESTA PARERI - L.R. 7/2004 – Istanza di rinnovo fuori termine della concessione per l'occupazione di aree demaniali di risulta dalla copertura del rio Carona nel comune di Castel San Giovanni. Uso: cortilivo e verde privato. Richiedenti: Gennari Daniela e Gennari Roberta. SINADOC 13604/2022 – Cod. Proc.: PC22T0015 (ex PC12T0059). **Parere idraulico di competenza.**

Vista la richiesta di ARPAE-SAC di Piacenza assunta al protocollo del Servizio scrivente al N. 0022069.E del 27/04/2022 relativa all'oggetto;

Esaminata la documentazione allegata agli atti afferente ad area demaniale derivante da tombinatura del rio Carona, per una superficie complessiva di 150 mq a fronte del mappale censito all' N.T.C. del comune di Castel San Giovanni (Pc) foglio 27 mappale 48

Esperito il sopralluogo in data 24/08/2022 da parte del funzionario Ing. Daniele Perazzi

Viste:

- la LR 7/2004 e le competenze del Servizio scrivente in quanto Autorità Idraulica ai sensi del T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 13/2015, con la quale è stata approvata la riforma del sistema di governo regionale e locale, ed in particolare l'articolo 19 comma 5, che affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico e delle autorizzazioni idrauliche per i tratti di competenza;
- le normative tecniche di settore;

Rilevato che il rio Carona, corso d'acqua pubblico n° 327 come da D.R. 13/05/1937, nel tratto considerato risulta tombinato;

Via Santa Franca 38
29121 Piacenza

tel 0523 308 711
fax 0523 308 716

Email: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

Considerata:

- la destinazione d'uso dichiarata nella richiesta di concessione oggetto di subentro a livello di titolarità (uso cortilivo e verde privato);
- che trattasi di una istanza di rinnovo fuori termine della concessione, in precedenza rilasciata dal Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po – sede di Piacenza – con atto n° 2372 del 14/03/2013;

per quanto sopra si esprime

NULLA- OSTA

ai soli fini idraulici ai sensi del RD 523/1904, nei limiti di competenza del Servizio, fatti salvi i diritti dei terzi, alla richiesta di subentro alla concessione di area demaniale identificata catastalmente al foglio 27 fronte mappale 48 comune di Castel San Giovanni (PC), secondo le seguenti prescrizioni:

Art. 1 - L'uso richiesto non dovrà arrecare alcun danno alle opere idrauliche presenti. Il concessionario sarà obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area oggetto di concessione.

Art. 2 - Qualora le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua dovessero subire modifiche, il concessionario sarà tenuto a cessare l'utilizzo dell'area, senza che ciò gli crei nessun diritto, come da richiesta dell'organo idraulico competente.

Art. 3 - La presente concessione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi e pertanto il concessionario sarà ritenuto unico e solo responsabile:

- del rispetto delle norme in materia di acque pubbliche;
- del rispetto delle norme di sicurezza per l'incolumità pubblica e privata;
- dei danni e degli infortuni che per effetto dell'uso posto in essere potranno eventualmente derivare a persone, animali e cose, alla proprietà pubblica e privata, durante il periodo di validità della concessione e terrà sollevata e indenne l'amministrazione regionale/il competente organo idraulico da controversie e molestie, anche giudiziali, o da richieste di danni che le potesse venire per effetto dell'uso;
- dell'adozione dei provvedimenti che sarà tenuto ad adottare per prevenire danni ed infortuni.

Art. 4 - La sicurezza dei luoghi (nei confronti delle piene ma anche di ogni altro aspetto derivante dall'uso dell'area) è a totale carico del concessionario e questo Servizio non entra nel merito delle modalità che Egli vorrà mettere in atto per assicurarla; il concessionario è individuato, a tutti gli effetti, quale "custode" dell'area in concessione;

Art. 5 - Eventuali interventi da parte di Soggetti Autorizzati dal Servizio scrivente, nell'ambito di aspetti di competenza, sono da ritenersi prioritari all'uso richiesto, imponendo al concessionario la rimozione dei ripari/protezioni messi in opera a tutela della sicurezza dei luoghi e delle eventuali opere realizzate.

Art. 6 - La concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

Art. 7 - La revoca della concessione non creerà nel concessionario nessun diritto, mentre comporterà l'obbligo per lo stesso, di apportare le modifiche necessarie nonché la riduzione in pristino stato dell'area concessa, nel termine che gli verrà fissato dalla Autorità idraulica di riferimento e dal concedente.

La concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli aventi diritto.

Cordiali saluti

Federica Pellegrini
firmato digitalmente

DP

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.